



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 20 giugno 2023
(OR. en)

10917/23

**Fascicolo interistituzionale:
2023/0192(COD)**

**TRANS 274
UK 137
CODEC 1182**

PROPOSTA

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	20 giugno 2023
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2023) 328 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che autorizza la Repubblica francese a negoziare, firmare e concludere un accordo internazionale sui requisiti di sicurezza e interoperabilità del collegamento fisso sotto la Manica

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2023) 328 final.

All.: COM(2023) 328 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 20.6.2023
COM(2023) 328 final

2023/0192 (COD)

Proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che autorizza la Repubblica francese a negoziare, firmare e concludere un accordo internazionale sui requisiti di sicurezza e interoperabilità del collegamento fisso sotto la Manica

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• Motivi e obiettivi della proposta

Il collegamento fisso sotto la Manica è un collegamento ferroviario unico con una struttura ingegneristica unica e complessa situata in parte nel territorio della Repubblica francese e in parte in un paese terzo, vale a dire il Regno Unito.

Sono necessari requisiti coerenti di sicurezza e interoperabilità ferroviaria per l'intero collegamento fisso sotto la Manica e la cooperazione tra le autorità nazionali di sicurezza francesi e britanniche.

Al fine di garantire il funzionamento sicuro ed efficiente del collegamento fisso sotto la Manica, il 23 marzo 2023 la Repubblica francese ha chiesto un'autorizzazione a negoziare e concludere con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ("Regno Unito") un accordo internazionale sui requisiti di sicurezza e interoperabilità del collegamento fisso sotto la Manica.

Tale accordo dovrebbe inoltre parzialmente recepire il pilastro tecnico del quarto pacchetto ferroviario (direttive (UE) 2016/797 e (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio¹) per la parte del collegamento fisso sotto la Manica soggetta alla giurisdizione della Repubblica francese.

È pertanto opportuno autorizzare la Repubblica francese a negoziare, firmare e concludere un accordo internazionale con il Regno Unito sui requisiti di sicurezza e interoperabilità del collegamento fisso sotto la Manica.

L'accordo dovrebbe fare sì che la parte del collegamento fisso sotto la Manica soggetta alla giurisdizione della Repubblica francese sia disciplinata dal diritto dell'Unione, interpretabile esclusivamente dalla Corte di giustizia. Nulla in tale accordo metterà pertanto in discussione il principio del primato del diritto dell'Unione. Dovrebbe essere rispettato, se del caso, anche il principio dell'effetto diretto. Dovrebbe essere garantita l'indipendenza dell'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie e dell'autorità nazionale francese preposta alla sicurezza.

L'accordo dovrebbe inoltre contenere un meccanismo specifico che consenta di modificarlo in caso di future modifiche del diritto dell'Unione, in particolare delle direttive (UE) 2016/797 e (UE) 2016/798. Dovrebbe inoltre conferire alla Commissione il potere di autorizzare la Repubblica francese a modificare l'accordo per adattarlo in caso di modifiche di tali direttive. Per quanto riguarda la parte del collegamento fisso sotto la Manica soggetta alla giurisdizione del Regno Unito, l'accordo dovrebbe garantire la coerenza dei requisiti di sicurezza e interoperabilità, contribuendo in tal modo alla sicurezza e all'interoperabilità lungo il collegamento fisso sotto la Manica.

La Repubblica francese aveva già chiesto nel 2020 l'autorizzazione dell'Unione a negoziare un accordo con il Regno Unito che garantisse l'applicazione unificata e dinamica del diritto dell'Unione, in particolare del regolamento (UE) 2016/796 e delle direttive (UE) 2016/797 e (UE) 2016/798, all'intero collegamento fisso sotto la Manica (compresa la parte soggetta alla

¹ Direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 44).

Direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 102).

giurisdizione del Regno Unito) sotto la supervisione di un'autorità binazionale, vale a dire la commissione intergovernativa assistita dall'autorità preposta alla sicurezza istituita dal trattato di Canterbury. La Repubblica francese era stata autorizzata con la decisione (UE) 2020/1531². I negoziati condotti alle condizioni stabilite in tale decisione non hanno finora portato a un accordo soddisfacente per entrambe le parti. Si propone pertanto un conferimento di poteri alternativo. Poiché un accordo concluso sulla base della decisione (UE) 2020/1531 offrirebbe un modo più unificato e quindi efficiente di garantire la sicurezza e l'interoperabilità dell'intero collegamento fisso sotto la Manica, tale opzione non dovrebbe essere esclusa e la decisione proposta non dovrebbe pertanto pregiudicare la decisione (UE) 2020/1531.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

I suddetti obiettivi sono pienamente coerenti con la politica in materia di sicurezza e interoperabilità ferroviaria, nonché con la decisione (UE) 2020/1531, per i motivi di cui sopra.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

Un accordo internazionale sui requisiti di sicurezza e interoperabilità del collegamento fisso sotto la Manica non comporterà incoerenze con altre normative dell'Unione.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

La base giuridica della presente proposta è costituita dall'articolo 2, paragrafo 1, e dall'articolo 91 TFUE.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione.

- **Proporzionalità**

L'obiettivo della proposta è autorizzare, a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, TFUE, la negoziazione di un accordo internazionale sui requisiti di sicurezza e interoperabilità del collegamento fisso sotto la Manica che garantisca l'applicazione uniforme di tali requisiti al collegamento ferroviario in questione.

Di conseguenza la proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio si limita a quanto è necessario per il conseguire tale obiettivo.

- **Scelta dell'atto giuridico**

L'obiettivo perseguito è assicurare l'applicazione di requisiti coerenti di sicurezza e interoperabilità per tutto il collegamento fisso sotto la Manica, compresa la parte soggetta alla giurisdizione del Regno Unito.

È pertanto opportuno includere gli elementi di sicurezza e interoperabilità ferroviaria in un accordo tra il Regno Unito e la Repubblica francese, e quindi autorizzare quest'ultima ad agire a tale fine.

² Decisione (UE) 2020/1531 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2020, che autorizza la Francia a negoziare, firmare e concludere un accordo internazionale che integra il trattato tra la Francia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord relativo alla costruzione e all'esercizio del collegamento fisso sotto la Manica da parte di concessionari privati (GU L 352 del 22.10.2020, pag. 4).

La proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio rivolta alla Repubblica francese, con la quale si autorizza questo paese, in conformità all'articolo 2, paragrafo 1, e all'articolo 91, TFUE, a negoziare e concludere un tale accordo con il Regno Unito, rappresenta pertanto uno strumento adeguato.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Non pertinente.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Non si sono svolte consultazioni ufficiali. La presente proposta si basa su una richiesta presentata dalla Repubblica francese e l'autorizzazione proposta concernerebbe unicamente questo Stato membro.

- **Valutazione d'impatto**

La proposta si basa su una richiesta presentata dalla Repubblica francese e l'autorizzazione proposta concernerebbe unicamente questo Stato membro. Essa riguarda inoltre una questione molto specifica, di portata limitata, vale a dire la coerenza dei requisiti di sicurezza e interoperabilità dell'intero collegamento fisso sotto la Manica.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

La proposta non è collegata al programma REFIT.

- **Diritti fondamentali**

La proposta non ha conseguenze sulla tutela dei diritti fondamentali.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La presente proposta non ha alcuna incidenza sul bilancio dell'Unione.

Proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che autorizza la Repubblica francese a negoziare, firmare e concludere un accordo internazionale sui requisiti di sicurezza e interoperabilità del collegamento fisso sotto la Manica

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, e l'articolo 91,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo³,

visto il parere del Comitato delle regioni⁴,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) Il trattato tra la Repubblica francese e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord relativo alla costruzione e all'esercizio, da parte di concessionari privati, di un collegamento fisso sotto la Manica, firmato a Canterbury il 12 febbraio 1986 ("trattato di Canterbury"), ha istituito una commissione intergovernativa incaricata di vigilare su tutte le questioni relative alla costruzione e alla gestione del collegamento fisso sotto la Manica.
- (2) Dalla fine del periodo di transizione previsto dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica⁵, il gestore dell'infrastruttura del collegamento fisso sotto la Manica e le imprese ferroviarie che operano nel collegamento fisso sotto la Manica sono soggetti a due quadri giuridici distinti per quanto riguarda la sicurezza e l'interoperabilità ferroviaria.
- (3) Con lettera del 16 luglio 2020 la Repubblica francese ha chiesto l'autorizzazione dell'Unione a negoziare e concludere con il Regno Unito un accordo internazionale sui requisiti di sicurezza e interoperabilità del collegamento fisso sotto la Manica. Conformemente a tale richiesta, la Repubblica francese è stata autorizzata con la decisione (UE) 2020/1531 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶ a negoziare un accordo finalizzato a garantire l'applicazione unificata e dinamica del diritto

³ GU C , , pag. .

⁴ GU C , , pag. .

⁵ GU L 29 del 31.1. 2020, pag.7.

⁶ Decisione (UE) 2020/1531 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2020, che autorizza la Francia a negoziare, firmare e concludere un accordo internazionale che integra il trattato tra la Francia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord relativo alla costruzione e all'esercizio del collegamento fisso sotto la Manica da parte di concessionari privati (GU L 352 del 22.10.2020, pag. 4).

dell'Unione, in particolare del regolamento (UE) 2016/796 del Parlamento europeo e del Consiglio⁷ e delle direttive (UE) 2016/797 e (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio⁸, all'intero collegamento fisso sotto la Manica. Con la decisione (UE) 2020/1531 sono state inoltre stabilite le condizioni alle quali la commissione intergovernativa potrebbe continuare a svolgere il ruolo di autorità nazionale preposta alla sicurezza per la parte del collegamento fisso sotto la Manica soggetta alla giurisdizione della Repubblica francese.

- (4) Poiché i negoziati alle condizioni previste da tale decisione non hanno finora condotto a un accordo soddisfacente per entrambe le parti, con lettera del 23 marzo 2023 la Repubblica francese ha manifestato la propria intenzione di negoziare e concludere un accordo diverso.
- (5) Un accordo internazionale con un paese terzo in materia di sicurezza e di interoperabilità ferroviaria in situazioni transfrontaliere può avere effetti su un settore in larga parte disciplinato dal diritto dell'Unione, in particolare dalle direttive (UE) 2016/798⁹ e (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio e dal regolamento (UE) 2016/796 del Parlamento europeo e del Consiglio. Un accordo di questo tipo rientra pertanto nella competenza esterna esclusiva dell'Unione. Gli Stati membri possono negoziare e concludere tale accordo solo se autorizzati dall'Unione, conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Poiché l'accordo riguarda settori disciplinati dal diritto dell'Unione vigente nel settore dei trasporti, è necessario che tale autorizzazione sia concessa dal legislatore dell'Unione, secondo la procedura legislativa di cui all'articolo 91 TFUE.
- (6) Considerata l'unicità del collegamento ferroviario fisso sotto la Manica, con una struttura ingegneristica unica e complessa situata in parte nel territorio della Repubblica francese e in parte in un paese terzo, è opportuno autorizzare la Repubblica francese a negoziare, firmare e concludere un accordo internazionale con il Regno Unito per garantire l'applicazione di norme coerenti in materia di sicurezza e interoperabilità al collegamento fisso sotto la Manica, oltre che per garantire la cooperazione tra l'autorità nazionale francese preposta alla sicurezza, vale a dire l'*Etablissement Public de Sécurité Ferroviaire* ("EPSF"), e l'autorità nazionale del Regno Unito preposta alla sicurezza, ossia l'*Office of Rail and Road* ("ORR").
- (7) La parte del collegamento fisso sotto la Manica soggetta alla giurisdizione della Repubblica francese dovrebbe rimanere soggetta al diritto dell'Unione. Dovrebbero essere salvaguardati i principi del primato e, se del caso, dell'effetto diretto del diritto dell'Unione e le rispettive competenze delle istituzioni e degli organi dell'UE.
- (8) Le controversie tra la Repubblica francese e il Regno Unito in merito all'applicazione dell'accordo non dovrebbero essere sottoposte al collegio arbitrale istituito a norma dell'articolo 19 del trattato di Canterbury o ad altro mezzo di risoluzione delle controversie giuridicamente vincolante.

⁷ Regolamento (UE) 2016/796 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie e che abroga il regolamento (CE) n. 881/2004 (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 1).

⁸ Direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 44).
Direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 102).

⁹ Direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie (rifusione) (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 102).

- (9) A norma dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2016/796, all'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie dovrebbe continuare a spettare la responsabilità esclusiva delle funzioni e dei poteri ad essa conferiti, mentre l'EPSF dovrebbe restare indipendente nel suo processo decisionale conformemente all'articolo 16 della direttiva (UE) 2016/798. Di conseguenza, per quanto riguarda le questioni trattate nell'accordo proposto, il compito della commissione intergovernativa e dell'autorità preposta alla sicurezza istituite dal trattato di Canterbury dovrebbe limitarsi al coordinamento delle attività dell'EPSF e dell'ORR. Gli atti normativi della commissione intergovernativa e dell'autorità preposta alla sicurezza o i relativi effetti non dovrebbero limitare l'autonomia decisionale dell'EPSF, conformemente al diritto dell'Unione.
- (10) Per fare in modo che il diritto dell'Unione sia attuato correttamente in qualsiasi momento nella parte del collegamento fisso sotto la Manica soggetta alla giurisdizione della Repubblica francese e che la Commissione possa sovrintendere alla sua applicazione sotto il controllo della Corte di giustizia, anche in circostanze di urgenza, è opportuno che la Repubblica francese conservi il diritto di sospendere o risolvere unilateralmente l'accordo.
- (11) Per tenere conto di eventuali future modifiche del diritto dell'Unione, in particolare delle direttive (UE) 2016/797 e (UE) 2016/798, l'accordo dovrebbe inoltre prevedere norme che ne consentano la modifica. Alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di autorizzare la Repubblica francese a modificare l'accordo secondo la procedura di modifica ivi stabilita, al fine di adeguarlo a eventuali modifiche del diritto dell'Unione.
- (12) In vista di possibili sviluppi futuri, tale conferimento di potere non dovrebbe pregiudicare l'autorizzazione concessa dall'Unione con la decisione (UE) 2020/1531,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Repubblica francese è autorizzata a negoziare, firmare e concludere un accordo internazionale con il Regno Unito sui requisiti di sicurezza e interoperabilità del collegamento fisso sotto la Manica e sulla cooperazione tra l'EPSF e l'ORR ("accordo").

L'autorizzazione è soggetta alle condizioni di cui agli articoli 2 e 3 della presente decisione.

Articolo 2

1. Per quanto riguarda la parte del collegamento fisso sotto la Manica soggetta alla giurisdizione della Repubblica francese, l'accordo deve soddisfare le seguenti condizioni:
 - (a) deve essere compatibile sotto ogni aspetto con il diritto dell'Unione. Devono essere garantiti i principi del primato e, se del caso, dell'efficacia diretta del diritto dell'Unione;
 - (b) eventuali controversie tra la Repubblica francese e il Regno Unito in merito all'applicazione dell'accordo non devono essere sottoposte al collegio arbitrale istituito a norma dell'articolo 19 del trattato di Canterbury o ad altro mezzo di risoluzione delle controversie giuridicamente vincolante;
 - (c) la Repubblica francese conserva il diritto di sospendere o denunciare unilateralmente l'accordo, al fine di garantire la piena, corretta e rapida

applicazione del diritto dell'Unione alla parte del collegamento fisso sotto la Manica soggetta alla propria giurisdizione;

- (d) l'accordo deve prevedere un meccanismo per la sua modifica, in modo che possa essere adattato alle modifiche del diritto dell'Unione;
- (e) devono essere garantiti l'indipendenza e i poteri rispettivi conferiti dal diritto dell'Unione all'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie e all'EPSF in quanto autorità nazionale preposta alla sicurezza ai sensi della direttiva (UE) 2016/798. In particolare:
 - gli atti dell'ORR devono essere riconosciuti ai fini dell'accordo esclusivamente nelle materie in cui è stato precedentemente concluso un accordo a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, della direttiva 2012/34/UE¹⁰;
 - l'equivalenza degli atti dell'ORR deve essere riconosciuta solo se prevista dalla convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF);
 - per quanto riguarda le questioni che rientrano nell'ambito di applicazione dell'accordo, i compiti e le competenze della commissione intergovernativa e dell'autorità preposta alla sicurezza istituite dal trattato di Canterbury non pregiudicano l'autonomia decisionale dell'EPSF, conformemente al diritto dell'Unione.

Articolo 3

La Repubblica francese informa regolarmente la Commissione in merito ai negoziati con il Regno Unito sull'accordo e, se del caso, invita la Commissione a parteciparvi in qualità di osservatore.

Al termine dei negoziati, la Repubblica francese presenta alla Commissione il progetto di accordo. La Commissione ne informa il Consiglio e il Parlamento europeo.

Entro un mese dalla notifica del progetto di accordo, la Commissione adotta una decisione in merito al rispetto delle prescrizioni dell'articolo 2. Se la Commissione ritiene che gli obblighi sono stati rispettati, la Repubblica francese può firmare e concludere l'accordo corrispondente.

La Repubblica francese trasmette alla Commissione una copia dell'accordo firmato entro un mese dalla sua entrata in vigore oppure, qualora l'accordo debba essere applicato in via provvisoria, entro un mese dalla data di inizio della sua applicazione provvisoria.

Articolo 4

Per tutta la durata dell'accordo la Repubblica francese garantisce la piena, corretta e rapida applicazione del diritto dell'Unione alla parte del collegamento fisso sotto la Manica soggetta alla propria giurisdizione. La Repubblica francese adotta a tale fine misure appropriate fra le quali, se necessario, la sospensione o la denuncia dell'accordo.

¹⁰ Direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (rifusione) (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 32).

Articolo 5

1. Fatti salvi i paragrafi 2 e 3 del presente articolo, la Repubblica francese è autorizzata a modificare l'accordo, con la procedura che sarà in esso stabilita, al fine di adeguarlo alle future modifiche del diritto dell'Unione, in particolare alle modifiche del regolamento (UE) 2016/796 e delle direttive (UE) 2016/797 e (UE) 2016/798, a condizione che le modifiche di tale accordo siano necessarie per garantire la piena, corretta e rapida applicazione del diritto dell'Unione nella parte del collegamento fisso sotto la Manica soggetta alla sua giurisdizione.
2. La Repubblica francese informa regolarmente la Commissione di eventuali negoziati con il Regno Unito in merito a modifiche sull'accordo e, se del caso, invita la Commissione a parteciparvi in qualità di osservatore. La Repubblica francese presenta alla Commissione le modifiche previste corredate di una nota esplicativa. La Commissione ne informa il Consiglio e il Parlamento europeo. La Repubblica francese fornisce eventuali informazioni supplementari richieste dalla Commissione in merito alle modifiche previste.
3. Entro [tre] mesi dalla notifica della modifica prevista e della nota esplicativa di accompagnamento, la Commissione adotta una decisione in merito al rispetto delle prescrizioni di cui al paragrafo 1 e all'articolo 2. Se la Commissione ritiene che le prescrizioni sono state rispettate, la Repubblica francese può procedere alla modifica dell'accordo. Una copia dell'accordo modificato è fornita alla Commissione entro un mese dall'entrata in vigore della modifica oppure, qualora la modifica debba essere applicata in via provvisoria, entro un mese dalla data di inizio della sua applicazione provvisoria.

Articolo 6

La presente decisione non pregiudica la decisione (UE) 2020/1531.

Articolo 7

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
La presidente

Per il Consiglio
Il presidente